



Comune di Porto Torres
.Provincia di Sassari

REGOLAMENTO

SULL'ASSEGNAZIONE

DELLE BORSE DI STUDIO

PER GLI STUDENTI

DEL COMUNE DI

PORTO TORRES

Indice

Comune di Porto Torres.....	1
Premessa.....	2
Art. 1 Finalità.....	2
Art. 2 Borse di studio.....	2
Art. 3 Bando.....	3
Art. 4 Condizioni di ammissione al bando.....	3
Art. 5 Criteri di valutazione e assegnazione delle borse di studio.....	3
Art. 6 Ufficio Responsabile.....	4
Art. 7 Domanda di partecipazione.....	4
Art. 8 Condizioni di esclusione.....	4
Art. 9 Disposizioni finali e transitorie.....	4
Art. 10 Entrata in vigore.....	4

Premessa

L'Amministrazione Comunale di Porto Torres, al fine di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli, di incentivare la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali e con l'intento di riconoscere gli sforzi profusi in ambito scolastico perché siano di esempio per gli altri studenti, in ossequio ai principi Costituzionali di cui all'art. 2, 3, 33 e 34 della Costituzione, approva il presente Regolamento sui criteri per l'assegnazione di borse di studio per gli studenti del proprio Comune.

A tal fine, il Comune di Porto Torres bandisce annualmente un avviso pubblico nel quale sono indicate le norme, le condizioni, le modalità e i termini di partecipazione.

Art. 1 Finalità

L'Amministrazione Comunale desidera incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la soglia dell'obbligo, così da favorire anche la crescita culturale complessiva della Comunità.

Le borse di studio hanno, altresì, l'obiettivo di sostenere la formazione degli studenti.

Art. 2 Borse di studio

Le Borse di studio da attribuire, nei limiti delle risorse e degli stanziamenti di bilancio, saranno così ripartite:

- a) 100 euro per gli studenti che abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con la votazione finale pari a 10 e 10 con lode;
- b) 350 euro per gli studenti che abbiano conseguito il diploma della scuola secondaria di secondo grado con votazione finale pari a 100;
- c) eventuali economie saranno distribuite a scalare sui voti 99, 98, 97, 96, 95.

L'Ufficio Responsabile redigerà, secondo la procedura di cui all'art. 5 del presente Regolamento, una graduatoria sulla base delle domande pervenute.

Art. 3

Bando

Nel bando per l'assegnazione delle borse previste all'art. 2 del presente Regolamento, emanato con atto del Dirigente dell'Area competente, verranno indicate le norme, le condizioni, le modalità e i termini di partecipazione.

Il bando verrà pubblicato sul sito del Comune, all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 4

Condizioni di ammissione al bando

Possono partecipare al bando gli studenti:

- a) residenti nel Comune di Porto Torres all'atto della domanda e per l'intera durata dell'anno scolastico oggetto del bando;
- b) che abbiano regolarmente frequentato e siano iscritti all'anno scolastico successivo e/o a un corso di studi superiore a quello oggetto del bando;
- c) che abbiano riportato, per l'anno scolastico oggetto del bando, la seguente valutazione:
 - una votazione finale pari a 10 per le borse di studio di cui alla lettera a) dell'art. 2 del presente Regolamento;
 - una votazione finale pari o superiore a 100/100 per le borse di studio di cui alla lettera b) dell'art. 2 del presente Regolamento;
 - che rientrino nella situazione di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

Le borse di studio sono attribuite in base al merito scolastico di ogni studente, indipendentemente dalla situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza.

Art. 5

Criteri di valutazione e assegnazione delle borse di studio

L'Ufficio responsabile dell'Area competente procederà ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute per accertarne l'ammissibilità, con esclusione delle domande che non posseggono i requisiti sostanziali e di merito di cui all'art. 4 del presente Regolamento, nonché indicati nel bando.

All'esito della preliminare valutazione delle domande da parte dell'Ufficio competente, verrà redatto per ognuna delle tipologie di borsa di studio di cui all'art. 2 del presente Regolamento un elenco dei partecipanti idonei, con l'indicazione per ciascun candidato della media scolastica o della votazione dell'esame finale.

Il conferimento delle borse di studio è disposto a favore degli studenti utilmente collocati in graduatoria.

Il Dirigente dell'Area, accertata la regolarità formale dell'operato dell'Ufficio, con propria determina approverà la graduatoria e aggiudicherà le borse di studio, dandone comunicazione scritta ad ogni partecipante.

Nel caso in cui gli importi stanziati nel bilancio non consentissero di sostenere tutte le richieste pervenute, le stesse saranno accolte in ordine di priorità secondo i seguenti criteri:

1. maggiori crediti dell'ultimo triennio;
2. maggiore voto in condotta;

3. iscrizione ad associazioni di volontariato del territorio documentate;
4. meriti sportivi accertati.

Qualora, evase le lettere a) e b) dell'articolo 2, permangano delle economie, queste saranno distribuite secondo quanto disciplinato nella lettera C dell'articolo 2, seguendo i criteri di precedenza definiti nel presente articolo 5.

Il bando sarà affisso entro il mese di settembre di ogni anno per l'A.S. precedente.

La graduatoria finale sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Porto Torres.

Le borse di studio verranno assegnate durante una cerimonia pubblica.

Art. 6 **Ufficio Responsabile**

L'Ufficio Responsabile dell'Area Competente è l'Ufficio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione.

L'Ufficio competente svolge tutti gli atti preparatori, li istruisce ed esegue ogni adempimento necessario ai fini del corretto e puntuale espletamento della procedura.

Art. 7 **Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera e resa in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, va compilata e sottoscritta da uno dei genitori, ovvero da chi ha la rappresentanza legale del minore, ovvero dallo studente stesso se maggiorenne.

La domanda dovrà essere inoltrata secondo le modalità ed entro i termini di scadenza stabiliti nel bando, corredata dalla documentazione richiesta per l'istruttoria dell'istanza.

Art. 8 **Condizioni di esclusione**

Costituiranno motivo di esclusione dall'assegnazione della borsa di studio il mancato possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento e nel bando.

Art. 9 **Disposizioni finali e transitorie**

Le disposizioni del presente Regolamento sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in relazione ad eventuali modifiche alla normativa statale e/o regionale di riferimento.

Art. 10 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.